

## **TI\_GERICHTE 15.1995.25 vom 29. März 1995**

TI Tribunale d'appello, 1995-03-29, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.1995.25](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.1995.25)

FR: TI\_GERICHTE 15.1995.25 du 29 mars 1995

IT: TI\_GERICHTE 15.1995.25 del 29 marzo 1995

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Volltext**

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 29.03.1995  
15.1995.25

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 15.95.00025 Lugano 29 marzo 1995 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Cometta, presidente Pellegrini e Zali segretaria: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sul reclamo 3 febbraio 1995 di \_\_\_\_\_ contro l'operato dell'UE di Lugano nell'esecuzione n. \_\_\_\_\_ in via di realizzazione del pegno immobiliare promossa contro il reclamante da \_\_\_\_\_ rappr. Dal \_\_\_\_\_ in materia di incanto immobiliare (sospensione); richiamato il decreto presidenziale 3 febbraio 1995 di non concessione dell'effetto sospensivo; viste le osservazioni 21 febbraio 1995 dell'UE di Lugano; esaminati atti e documenti; considerato in fatto e in diritto che l'UE di Lugano ha depositato il 20 gennaio 1995 le condizioni d'incanto riferite all'immobile di proprietà di \_\_\_\_\_ alle particelle n. \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ RFD di \_\_\_\_\_ la cui vendita era prevista per il 3 febbraio 1995 alle ore 15.00 ; che il 3 febbraio 1995 \_\_\_\_\_ ha consegnato all'UE di Lugano alle ore 14.15 il reclamo con istanza di effetto sospensivo, volto al rinvio dell'incanto ormai prossimo, con "aggiornamento della perizia" e modifica delle condizioni d'asta "come a reclamo che presenterò entro il 10 febbraio 1995"; che con decreto presidenziale l'effetto sospensivo non è stato concesso e il 3 febbraio 1995 le particelle n. \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ RFD di \_\_\_\_\_ sono state aggiudicate per complessivi Fr. 480'000.-- al \_\_\_\_\_, creditrice ipotecaria in primo rango; che ex art. 17 cpv.2 LEF il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il reclamante ebbe notizia del provvedimento; che determinante per l'inizio della decorrenza del termine di reclamo, in caso di deposito delle condizioni d'asta, è il primo giorno di deposito a condizione che l'Ufficio esecuzione sia accessibile al pubblico e gli interessati possano quindi accedere ai dati delle condizioni d'asta (DTF 112 III 42); che venerdì 20 gennaio 1995 l'Ufficio esecuzione di Lugano era liberamente accessibile e il termine ha quindi iniziato a decorrere; che per l'art. 31 cpv.1 LEF il termine fissato a giorni non comprende il giorno da cui comincia a decorrere che il termine di reclamo è quindi giunto a scadenza lunedì 30 gennaio 1995; che il reclamo 3 febbraio 1995 è pertanto irricevibile per tardività; che, in via abbondanziale, come rettamente dimostrato dall'Ufficio esecuzione di Lugano, vi è stato l'ossequio della normativa esecutiva, atteso che: - chi chiede il differimento della vendita ex art. 123 LEF deve (cfr. DTF 4 gennaio 1995 in re S. AG, inc. B.358/1994): a) presentare tempestivamente la domanda, ritenuto

che l'istanza di differimento è tardiva se è stata presentata qualche giorno prima dell'incanto, dopo che il debitore è rimasto a lungo inattivo; b) affermare e rendere verosimile di trovarsi in difficoltà finanziarie senza colpa da parte sua; c) aver versato la prima rata richiesta e determinata dall'UE; - che in tutta evidenza mancano già almeno due presupposti per il differimento della vendita (tempestività dell'istanza e dimostrazione della mancanza di colpa); che, ancora in via abbondanziale, la censura sul presunto non accertamento del valore aggiornato della stima è al limite del temerario, atteso che - come rettamente ha evidenziato l'UE di Lugano - vi è stato l'aggiornamento della stima con la perizia 14 novembre 1994 del \_\_\_\_\_, resa nota al reclamante con l'avviso d'incanto 18 novembre 1994 nonchè con pubblicazione sul FUC n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_; che non si prelevano spese (art. 67 cpv.2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv.2 OTLEF); pronuncia 1. Il reclamo 3 febbraio 1995 \_\_\_\_\_, è irricevibile. 2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 3. Intimazione: \_\_\_\_\_ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il presidente

La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.